



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE
n. 12 del 08/04/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la disciplina della vendita e del consumo di bevande e orario degli esercizi pubblici sul territorio comunale

IL VICE SINDACO

Premesso che:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n° 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L. n° 14/2017 convertito nella Legge n° 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in condizioni climatiche particolarmente favorevoli dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero del centro storico;
- la zona del centro storico di Caserta, dove sono ubicati numerosi locali ed esercizi di vicinato ed è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile,



Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe;
- il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;
- numerose sono le segnalazioni che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone del centro storico siano spesso teatro di episodi violenti e/o criminosi, incrementatisi nel corso degli ultimi mesi;

Preso atto che:

- la Città di Caserta, anche in concomitanza con il progressivo venir meno delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, è interessata da una forte recrudescenza del fenomeno della movida e dei suoi effetti più distorsivi che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché gravi forme di delinquenza (cd "malamovida"), che con l'avvento della stagione estiva si propaga su tutto il territorio comunale;
- tale fenomeno ha riguardato in particolar modo alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna, dove numerose persone stazionano all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate;
- si tratta di strade caratterizzate da una presenza massiccia, altamente concentrata, di esercizi commerciali, in sede fissa e mobile, di somministrazione di alimenti e bevande, che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche e/o al cui interno sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse, con conseguente elevato rischio di affollamenti;
- la proliferazione di tali locali ha determinato l'aumento altrettanto esponenziale dei frequentatori, tra i quali sempre più numerosi sono i giovanissimi e gli adolescenti, che fino a tarda notte assediano e affollano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche;
- le zone interessate dalla movida cittadina risultano teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole peggioramento delle condizioni di vivibilità cittadina;
- le circostanze di cui innanzi determinano, oltre ai cennati profili di lesione alla quiete ed alla sicurezza urbana, situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- i descritti fenomeni di aggregazione notturna determinano altresì forte insicurezza e disagio per i cittadini, oltre che un grave turbamento della tranquillità e del riposo dei residenti, cui è finanche reso meno agevole l'accesso alle abitazioni e la fruizione degli spazi pubblici;



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Preso atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana sopra descritte sono state prese in considerazione anche nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia municipale locale nella zona in modo da rendere più incisivi e proficui controlli effettuati;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà di cui sopra, determinati anche in molti casi dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea, un provvedimento *extra ordinem* che disciplini gli orari di chiusura di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande, con particolare riferimento all'alcool, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli all'interno, nonché per gli esercizi di vicinato gli orari di vendita di bevande alcoliche da asporto, compresi i distributori automatici;

Ritenuto che:

- essendo il fenomeno della “malamovida” fortemente diffuso, è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di attirare i turisti;
- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 come novellato dall'art. 8 del D.L. n° 14/2017 convertito nella Legge n° 48/2017;

Valutato che:

- le disposizioni in parola consentono di contemperare gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone;
- dalla situazione sopra descritta emergono anche i requisiti della contingibilità, in quanto l'intensità del pericolo e il suo livello di eccezionale gravità sono tali da non consentire il ricorso a strumenti giuridici ordinari in grado di prevenire i fenomeni innanzi descritti, e dell'urgenza per l'impellente necessità di adottare con immediatezza, e senza possibilità di differimento, un provvedimento di natura cautelare volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della sicurezza urbana e finalizzato a prevenire ulteriori condotte violente e criminose;

Visti:

- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54, così come sostituito dall'art. 8 c. 1 lett. b) del decreto legge n° 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

legge n° 48/2017;

- la legge n° 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;
 - l'art. 688 del Codice Penale;
 - il vigente Regolamento di Polizia Urbana che all'articolo 35 recita testualmente “Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi”:
- a) *Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi o comunque impianti di diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), trasmettere all'ufficio Attività Produttive dell'Ente idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art.8, comma 4, DPCM 14/11/1997).*

Per le attività già in essere vale quanto detto sopra a far data dall'approvazione del regolamento in Consiglio Comunale.

La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un dj, è consentita:

- ✓ *Periodo invernale dal 01/10 al 31/05 sino alle ore 24.00*
 - ✓ *Periodo estivo dal 01/06 al 30/09 sino alle ore 01.00*
- (omissis)

b) Fatto salvo tutto quanto indicato al punto a, l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo negli spazi all'aperto sia pubblico che privato, è consentita, previa autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Attività produttive per una durata massima di ore 3 comprese entro la fascia dalle ore 20.00 alle 24.00 nei giorni feriali e festivi.

c) In ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi.

d) L'attività musicale svolta all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno.

Considerato, altresì, che bisogna provvedere in merito;

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000, è stato preventivamente trasmesso a S.E. Il Prefetto di Caserta, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e ss. della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione su tutto il territorio cittadino, dal 9 Aprile 2022 al 30 giugno 2022:

- il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 02.00 alle ore 06:00 di tutti i giorni, con sgombero degli avventori/clienti;



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

- il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.30 e fino alle 06.00 del giorno successivo, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette a pubblico passaggio di tutta la città, ad eccezione del servizio di somministrazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e similari;
- per tutti gli esercizi il divieto di diffusione della musica all'interno degli stessi senza la prescritta Valutazione Impatto Ambientale e comunque dalle ore 00:00 dal 9 aprile al 31 maggio e dalle ore 01.00 dal primo giugno al 30 giugno;
- per tutti gli esercizi, compresi distributori automatici e di vicinato, il divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica e di altre bevande in vetro, dalle ore 20.30 alle ore 06.00 di tutti i giorni;
- per tutti, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico, soggette a pubblico passaggio e all'interno degli esercizi pubblici, il divieto di consumare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro;
- che i divieti di cui sopra non sono validi per le attività di delivery;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle norme per il contenimento dell'epidemia o alle sanzioni previste dall'articolo 39, relative alle violazioni dell'articolo 35, del Regolamento di Polizia Urbana citato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, PMR € 50,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81 è ammesso, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 Legge n° 689/81.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal 9 Aprile 2022 al 30 giugno 2022;
- Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D. L. n° 14/2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 48/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81, ovvero su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Caserta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD n° 773/1931 (TULLPS);
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

dell'art. 54 comma 9 del D. Lgs. n° 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, al Comando della Polizia Municipale di Caserta.

- Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso, in alternativa:
- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio on-line.

Il Vice Sindaco

Ass. Vincenzo Claudio Battarra